



PROGETTO N. 3

“*Made in Italy*”, la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico mi fa davvero risparmiare?”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l’associazione Lega Consumatori Veneto, con sede legale in piazza Marconi, 61/1 - 45036 Ficarolo, codice fiscale 92059410289, di seguito denominata “Lega Consumatori”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo, assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

B) con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, sono state destinate a interventi regionali a tutela dei consumatori per l’anno 2019 risorse pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

C) con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di alcune iniziative per la tutela e l’informazione dei consumatori del Veneto e gli schemi di convenzione per l’attuazione dei relativi progetti, tra i quali il progetto denominato “*Made in Italy*”, la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico mi fa davvero risparmiare?”;

D) la Regione, per la realizzazione del progetto “*Made in Italy*”, la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico mi fa davvero risparmiare?” si avvarrà della



70fc33f1



collaborazione di Lega Consumatori, iscritta al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2009;

E) le risorse finanziarie complessive disponibili per l'attuazione del progetto corrispondono a euro 10.000,00;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Soggetto attuatore

Lega Consumatori, in qualità di soggetto attuatore, realizzerà il progetto dal titolo “*Made in Italy*”, la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico mi fa davvero risparmiare?”, il cui costo previsto è di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Articolo 2 – Oggetto

Lega Consumatori realizzerà il progetto “*Made in Italy*”, la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico mi fa davvero risparmiare?”, che riguarda il tema della tutela del “*Made in Italy*”, della lotta alla contraffazione, dell'importanza di una scelta consapevole del consumatore tra prodotto originale/con indicazione di provenienza e prodotto contraffatto e prevede:

- un'analisi volta all'individuazione delle aziende del territorio regionale, e delle loro associazioni, che producono beni “*Made in Italy*” o “*Made in Veneto*”, con certificazione di provenienza;
- la redazione e diffusione di materiali informativi in tema di “*Made in Italy*” e lotta alla contraffazione;
- la realizzazione di almeno quattro seminari di formazione pubblici da tenersi in almeno quattro diverse province del Veneto; saranno sottoposti ai partecipanti questionari relativi al gradimento per l'iniziativa e alla comprensione della tematica, nonché per la raccolta di eventuali suggerimenti utili ai fini del miglioramento dell'azione regionale a tutela dei consumatori; verrà fornito alla Regione un resoconto dettagliato circa gli esiti di tali consultazioni.

Lega Consumatori parteciperà altresì alla diffusione, attraverso i propri sportelli, di un questionario in tema di cultura della legalità.

Articolo 3 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e l'attività dovrà essere completata e rendicontata entro e non oltre il 15 dicembre 2019. Non sono ammesse proroghe all'ultimazione dell'attività.

Articolo 4 – Pubblicità

Lega Consumatori provvederà a che tutti i prodotti divulgativi ed informativi realizzati, diffusi con qualsiasi



70fc33f1



mezzo, rechina in modo chiaro e leggibile la dicitura “La presente attività è realizzata con il contributo della Regione del Veneto”, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 1 aprile 2019.

Per la realizzazione del progetto viene riconosciuto a Lega Consumatori l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di ogni onere e I.V.A., per le seguenti tipologie di spesa:

macchinari, attrezzature, personale, consulenze, acquisizione di beni e servizi.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Lega Consumatori saranno applicati i criteri e le modalità previsti dall'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Articolo 6 - Tracciabilità flussi finanziari

Lega Consumatori si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.. A tal fine comunica alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Qualora nel prosieguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Regione entro 7 giorni.

Articolo 7 – Rendicontazione

Entro e non oltre il 15 dicembre 2019 Lega Consumatori trasmetterà alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria relativa al progetto secondo quanto previsto dalle “Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione” di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Lega Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Lega Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

Articolo 8 – Termini di erogazione

La Regione erogherà, su richiesta di Lega Consumatori, previa positiva verifica della documentazione presentata, il contributo di euro 10.000,00 con le seguenti modalità alternative:

- un acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta, corrispondente ad almeno il 60% della spesa complessiva prevista, nonché di una relazione dettagliata dell'attività svolta per stato di avanzamento;



70fc33f1



il saldo del contributo, da richiedersi entro e non oltre il 15 dicembre 2019, a seguito sia di presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio di una dettagliata relazione di fine attività;

- in alternativa, in un'unica soluzione a seguito presentazione, entro e non oltre il 15 dicembre 2019, della documentazione attestante la spesa sostenuta, nonché di una relazione dettagliata dell'attività svolta.

Articolo 9 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento.

In caso di accertato inadempimento, la Regione intimerà a Lega Consumatori di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione. Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 10 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 11 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è _____

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per Lega Consumatori è _____;

Articolo 12 – Registrazione

Le Parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Lega Consumatori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data _____.

Per la Regione del Veneto

Per Lega Consumatori Veneto



70fc33f1

